Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di BELLUNO
Piazza dei Martiri, 34 32100 BELLUNO
Codice fiscale: 93041820254

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 12.09.2022

Il giorno 12 settembre 2022 alle ore 18.00, si è riunito in presenza presso la sede dell'Ordine il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. **omissis;**
2. **Adempimenti Ordini Professionali: esame adempimenti;**
3. **omissis;**
4. **omissis**

****

Il Consiglio è presente presso la sede nelle persone dei Signori: dott.ssa Monti Federica - presidente, dott.ssa Marrone Annalisa - vice presidente, dott. Carazzai Mauro - segretario, dott.ssa Malacarne Stefania - tesoriere, dott. Da Pian Giuseppe, dott. Dalla Venezia Andrea e dott. Sciortino Salvatore - consiglieri.

Omissis

2. Adempimenti Ordini Professionali: esame adempimenti.

Omissis.

Delibera gratuità incarico dei Consiglieri: il Presidente relaziona in merito all'oggetto.

Premesso che:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28.11.2012 ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo;
- in attuazione della citata Legge n. 190/2012, con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - è stato operato un riordino in un unico corpo normativo della disciplina sulla trasparenza e sono state emanate nuove e differenti norme in materia;
- il D. Lgs. n. 97/2016 ha attuato una revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza modificando la legge n. 190/2012 Anticorruzione ed il D. Lgs. 33/2013 Trasparenza;
- il citato D. Lgs. n. 97/2016 ha introdotto, tra le varie modifiche, le seguenti:
  - l'art. 2-bis comma 2 che integra il d.lgs. 33/2013 e statuisce l'applicabilità della normativa ad ordini e collegi professionali;

- l'art. 14, comma 1-bis che integra il d.lgs. 33/2013 e che testualmente dispone: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito".

  Richiamato l'art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 che testualmente prevede: "Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: (comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Riscontrato che gli Ordini Professionali non rientrano nelle P.A. elencate nel richiamato comma 1 (Stato, regioni ed enti locali), ma, per esclusione, nel comma 1-bis "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati".

Atteso che l'Autorità si è espressa ritenendo che:

- gli incarichi e le cariche indicati al co. 1-bis dell'art. 14 possono ricondursi ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività dell'amministrazione cui sono preposti;

- i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, devono essere intesi quali soggetti/organi che all'interno della propria amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo", sull'organizzazione e sull'attività dell'ente;
- gli organi che esprimono un "indirizzo politico-amministrativo" devono essere intesi quegli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

Riscontrato che, all'interno dell'Ordine professionale, le funzioni sopra richiamate vengono svolte dal Consiglio dell'Ordine;

Dato atto che i membri del Consiglio dell'Ordine, nelle persone di Presidente e Consiglieri, non percepiscono alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza;

Atteso che il legislatore prevede che l'obbligo di pubblicare i dati di cui al co. 1, per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non sussiste nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito;

Richiamati

- la legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D. Lgs. n. 97/2016;

Tutto ciò premesso, il Consiglio all'unanimità,

DELIBERA

1) Di dare atto che Presidente e Consiglieri non percepiscono alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza per la carica/funzione espletata;

2) Conseguentemente, trattandosi di carica attribuita a titolo gratuito, di non pubblicare i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 d.lgs. 33/2013 così come disposto dal comma 1-bis del medesimo art. 14.

OMISSIS

Alle ore 20,00 la seduta è tolta.

* * * * *

f.to IL PRESIDENTE
(dott.ssa Federica Monti)

f.to IL SEGRETARIO
(dott. Mauro Carazzai)